

La causa ha origine dal ricorso presentato il 21 marzo 2000 dai signori Girolamo Lanteri e Marianna Lanteri.

Con una sentenza del 15 novembre 2005 (sentenza principale) la Corte aveva giudicato che la perdita totale della disponibilità di un terreno combinata con l'impossibilità di trovare un rimedio alla situazione di illegittimità aveva determinato per i due ricorrenti conseguenze molto gravi, dal momento che essi avevano subito una espropriazione di fatto incompatibile con il loro diritto al rispetto dei loro beni e non conforme ai principi di preminenza del diritto.

➤ *Violazione*

Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione i ricorrenti avevano reclamato il pagamento dei danni materiali e morali e il rimborso delle spese sostenute per i giudizi davanti alla giurisdizioni nazionali e davanti alla Corte per la violazione dell'articolo 1, protocollo 1, Cedu, già constatata con sentenza del 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

La Corte ha condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni morali, in favore dei ricorrenti nella misura simbolica di 10.00 euro, nonché al pagamento dei danni materiali e delle spese.

➤ *Stato di esecuzione*

Sotto il profilo delle misure individuali, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte.

### 3. *LE SENTENZE DI NON VIOLAZIONE*

#### 3.1. *Libertà di espressione (articolo 10 Cedu)*

*Di Giovanni c. Italia - Sentenza 9 luglio 2013 (ricorso n. 51160/06)*

Esito: non violazione dell'articolo 10 Cedu

non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, Cedu

La ricorrente, magistrato, all'epoca dei fatti presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli, dinanzi alla Corte Edu ha lamentato la violazione nei suoi confronti dei diritti garantiti dall'articolo 10 (libertà di espressione) e 6 paragrafo 1 della Convenzione.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione avvenuta nel maggio del 2003 su un quotidiano nazionale di un'intervista nella quale la ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni su presunte

condotte illecite di un collega *membro del Consiglio Superiore della Magistratura e componente dell'ANM*, nell'ambito di un concorso pubblico per l'assunzione di magistrati.

A seguito dell'intervista che aveva contribuito a diffondere voci poi risultate infondate, il procuratore generale presso la Corte di cassazione avviò un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente contestando alla stessa l'inosservanza dei propri obblighi di rispetto e discrezione nei confronti dei membri del CSM e di un collega. All'esito del procedimento la sezione disciplinare del CSM considerò la ricorrente parzialmente colpevole dei fatti a lei ascritti e la sanzionò con un ammonimento.

La sezione considerò che le critiche relative all'attività e al funzionamento del CSM e dell'ANM costituissero la libera espressione di una convinzione personale, che non poteva in quanto tale essere oggetto di sanzioni. Qualificò, invece, come illecito disciplinare le affermazioni della ricorrente relative a un suo collega. Secondo la sezione, i dettagli forniti dalla ricorrente si riferivano senza dubbio ad una persona facilmente identificabile e tendevano dunque a confermare presso l'opinione pubblica voci, prive di fondamento, riguardanti il collega. La sezione considerò infine che il fatto che le dichiarazioni in contestazione rientrassero in un contesto più generale permetteva tuttavia di infliggere solo un ammonimento, ossia la sanzione meno grave.

Il ricorso per cassazione presentato dalla ricorrente avverso la decisione, fu respinto.

➤ *Non Violazione*

Con riferimento alla pretesa violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, la Corte ha preliminarmente riconosciuto l'applicabilità della norma anche al procedimento disciplinare, potendo concludersi con l'irrogazione di sanzioni aventi anche un grave impatto sui diritti civili.

Nel merito della lamentata mancanza di imparzialità e indipendenza della sezione disciplinare, la Corte dopo aver qualificato la sezione come organo di piena giurisdizione, istituito per legge e sottoposto alle norme di procedura penale, ha escluso che il mero fatto che i componenti della sezione disciplinare fossero tutti appartenenti al corpo giudiziario, potesse aver leso di per sé il principio di indipendenza dell'organo, avuto riguardo a indici certi di indipendenza quali la durata del mandato dei componenti, l'inaffidabilità degli stessi per la durata dell'incarico e la mancanza di un rapporto gerarchico con i colleghi che li avevano eletti.

Quanto alla violazione dell'articolo 10, sotto il profilo della libertà di espressione, la Corte ha innanzitutto ricordato che la tutela offerta dalla norma si estende senza dubbio alla sfera professionale in generale e ai funzionari in particolare. Tuttavia nel momento in cui è in gioco il diritto alla libertà di espressione dei funzionari, i «doveri e le responsabilità» di cui all'articolo 10, paragrafo 2, assumono un significato speciale che giustifica un certo margine di apprezzamento

lasciato alle autorità dello Stato convenuto per stabilire se l'ingerenza controversa sia o meno proporzionata allo scopo enunciato.

La Corte ha rammentato che il suo compito non è sostituirsi ai giudici nazionali, ma verificare, sotto il profilo dell'articolo 10, le decisioni che questi ultimi hanno adottato in virtù del loro potere discrezionale. Per questo essa deve considerare l'«ingerenza» controversa alla luce di tutta la causa per stabilire se fosse «fondata su bisogni sociali imperativi» e se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla apparissero «pertinenti e sufficienti».

Alla luce dei fatti di causa, la Corte ha rilevato che la sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente costituiva un'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione ammessa dall'articolo 10 della Convenzione, che questa ingerenza era «prevista dalla legge» e che perseguisse degli scopi riconosciuti legittimi dalla Convenzione, in questo caso la protezione della «reputazione o dei diritti altrui» e la garanzia della «autorità e imparzialità del potere giudiziario».

Pertanto, alla luce della causa nel suo complesso e tenuto conto dell'importanza particolare che attribuisce alla funzione svolta dalla ricorrente, la Corte ha ritenuto che la misura controversa non fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e che l'ingerenza potesse essere considerata «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione.

➤ *Stato di esecuzione*

Il Ministero della giustizia ha trasmesso la sentenza alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello per la diffusione a tutti i magistrati in servizio nei distretti, con indicazione dei siti ove la pronuncia è consultabile.

3.2. *Diritto all'istruzione (articolo 2, protocollo 1, Cedu)*

*Tarantino e altri c. Italia - Sentenza 2 aprile 2013 (ricorsi n. 25851/09, 29284/09, 64090/09 )*

*Esito: non violazione articolo 2, Protocollo 1, Cedu*

Il caso ha origine da tre ricorsi presentati alla Corte Edu nel 2009, dalla Signora Claudia Tarantino e altri sette suoi colleghi, tutti e otto studenti che non erano riusciti ad ottenere un posto nelle facoltà di medicina e/o odontoiatria presso le quali avevano fatto domanda di iscrizione.

La disciplina italiana della materia (legge n. 127/97 e legge n. 264/99) demanda al Ministro dell'università e della ricerca il compito di stabilire le quote di accesso alle facoltà di medicina,

veterinaria, odontoiatria, architettura e scienze infermieristiche, sulla base di due criteri vincolanti:

- la capacità e le risorse delle università;
  - il fabbisogno di tali professionalità nel sistema sociale e produttivo.
- I ricorrenti non risultati vincitori ai test di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria si erano rivolti alla Corte lamentando una violazione del loro diritto all'istruzione così come previsto dell'articolo 2, Protocollo 1, della Convenzione. In particolare si dolevano del fatto che i due criteri stabiliti dalla legge n. 264/99 in base ai quali venivano determinate le restrizioni applicabili all'ammissione ai corsi da loro prescelti erano contrari ai principi della normativa europea. Inoltre affermavano che gli scopi perseguiti dalla legge che li prevedeva non erano legittimi né proporzionati.

• *Non Violazione*

La Corte, preliminarmente, ha ribadito che il diritto all'istruzione sancito dall'articolo 2, Protocollo 1, della Convenzione, a dispetto della sua importanza, non è, comunque, un diritto assoluto ma può essere soggetto a limitazioni, che possono riguardare anche il diritto all'accesso, che per sua natura richiede di essere regolamentato dai singoli Stati.

La Corte ha constatato che i due criteri previsti dalla disciplina italiana sono in linea con la giurisprudenza della Corte che è orientata a riconoscere che la regolamentazione del diritto all'educazione può essere fatta tenendo conto dei bisogni e delle risorse tanto delle comunità che degli individui.

Quanto al primo criterio, la valutazione delle risorse è chiaramente importante e senza dubbio accettabile. La Corte ha notato che molti limiti sono spesso dipendenti dalle risorse economiche necessarie per far funzionare una determinata istituzione e questo è particolarmente rilevante quando si tratta di università finanziate dallo Stato. Ha, inoltre, notato che classi sovraffollate possono recare detrimento all'efficienza del sistema educativo in modo tale da pregiudicare l'efficacia dell'insegnamento. Pertanto, ha ritenuto la legittimità e proporzionalità del primo criterio.

Quanto al secondo criterio, la Corte ha osservato che la preparazione universitaria di certe particolari categorie di professionisti costituisce per lo Stato un grande investimento. E' perciò ragionevole da parte dello Stato aspirare al collocamento nel mercato del lavoro di ogni candidato che superi la formazione con successo. L'indisponibilità di posti adeguati alla formazione, causata da saturazione del mercato, rappresenta un aggravio della spesa già sostenuta, in quanto la disoccupazione è senza dubbio un carico per l'intera collettività. Dal momento che non è possibile

per lo Stato sapere in anticipo quanti laureati cercheranno lavoro nel mercato interno e quanti all'estero, la Corte non può considerare irragionevole per lo Stato usare un principio di precauzione e basare la propria politica sulla presunzione che un'alta percentuale di laureati potrebbe rimanere nel Paese alla ricerca di un lavoro.

La Corte ha ravvisato, quindi, appropriato anche il secondo criterio.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che le norme italiane non siano sproporzionate e che nella loro applicazione lo Stato non abbia superato il proprio margine di discrezionalità.

#### **4. LE SENTENZE DI IRRICEVIBILITA' PER L'ITALIA**

##### **4.1. Condizioni di detenzione (articolo 3 Cedu) articoli 3 e 5**

*Ciobanu c. Romania e Italia - Sentenza 9 luglio 2013 (ricorso n.4509/08)*

Esito: irricevibilità nei confronti dell'Italia

violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 3 Cedu nei confronti della Romania

Il ricorrente, cittadino rumeno, ha presentato ricorso alla Corte Edu il 10 gennaio 2008, lamentando la violazione degli articoli 3 e 5, paragrafo 1, della Convenzione, per le condizioni di detenzione nelle prigioni rumene e per il rifiuto dei tribunali rumeni di sottrarre il periodo di arresti domiciliari scontato in Italia dal totale della pena da scontare.

Con una sentenza definitiva del gennaio 2005, la Corte d'Appello rumena di Galati aveva condannato il ricorrente, in contumacia, a due anni di detenzione per truffa e falso in scrittura privata. Per l'esecuzione della pena le autorità rumene avevano richiesto allo Stato italiano l'estradizione del ricorrente.

Nel maggio 2006 il ricorrente fu arrestato in Italia e posto inizialmente in detenzione provvisoria per 15 giorni. La detenzione provvisoria fu poi sostituita dagli arresti domiciliari, con

l'autorizzazione ad uscire per attendere al lavoro, fino alla sua estradizione verso la Romania, che avvenne nel dicembre 2007, quindi un anno e sei mesi più tardi.

Il ricorrente fu consegnato alle autorità rumene senza documenti né effetti personali.

Il ricorrente presentò al competente tribunale dipartimentale rumeno un ricorso per contestare l'esecuzione della pena, sostenendo che, tenendo conto della detenzione subita in Italia prima della sua estradizione, aveva già scontato la parte di pena necessaria per poter beneficiare della libertà condizionale in base al codice penale rumeno. Il tribunale di prima istanza accolse la richiesta. La procura presentò ricorso, e il tribunale dipartimentale stabilì che gli arresti domiciliari non costituivano una misura privativa della libertà e che il codice penale rumeno permetteva di dedurre unicamente la durata di misure di privazione della libertà regolamentate dalla legislazione rumena, ovvero la guardia a vista e la detenzione provvisoria in un centro di detenzione. Il ricorrente non fu rimesso in libertà condizionale fino al dicembre 2008.

Dalla esposizione dei fatti riportati nel ricorso, risulta che il ricorrente, privo dei documenti di identità, era stato incarcerato inizialmente nei locali dell'Ispettorato di polizia di Bucarest, in una cella con 5 altre persone, con un letto senza coperte, l'acqua corrente disponibile solo 2 volte al giorno per 20 minuti a volta e senza riscaldamento a fronte di temperature che scendevano a meno 20°.

Nel dicembre 2007, ricevuta da sua moglie la carta d'identità fu trasferito nella prigione di Galati e lì collocato in una cella di 20 mq, dotata di soli 12 letti, senza coperte, con altri 20 detenuti. La scelta era tra dividere il letto o dormire sul pavimento. I pasti erano immangiabili perché il cibo era scaduto e freddo. Non c'era acqua calda e l'acqua fredda era contaminata il che provocò al ricorrente e ai suoi compagni di detenzione la dissenteria, la scabbia e altre malattie contagiose. La cella inoltre era infestata da scarafaggi.

➤ *Rigetto del ricorso contro l'Italia*

Riguardo all'Italia il ricorrente si era lamentato per il fatto che il suo rimpatrio in Romania fosse avvenuto senza che gli fossero riconsegnati i documenti di identità e gli effetti personali.

La Corte, tenuto conto degli elementi in suo possesso, ha respinto questo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato.

➤ *Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, Cedu da parte della Romania*

Il ricorrente aveva denunciato il rifiuto dei tribunali rumeni di sottrarre la durata dell'assegnazione agli arresti domiciliari in Italia dalla durata della pena detentiva da scontare in Romania.

L'articolo 18 della legge n. 302/2004, relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, prevede che la durata della detenzione subita all'estero nell'ambito di una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità rumene è dedotta dalla pena detentiva comminata dai tribunali rumeni. Tuttavia il tribunale dipartimentale aveva rifiutato di applicare questa disposizione di legge, ritenendo che gli arresti domiciliari subiti dal ricorrente in Italia erano una misura preventiva che non era prevista dal diritto rumeno e che, inoltre, il ricorrente non era stato realmente privato della libertà personale.

Il tribunale rumeno di prima istanza nella sua sentenza, ampiamente motivata, aveva ritenuto che il ricorrente durante il periodo in cui aveva subito gli arresti domiciliari in Italia era stato effettivamente privato della libertà personale anche se gli era consentito di uscire per recarsi al lavoro. A giudizio della Corte il tribunale dipartimentale aveva riformato in senso contrario la sentenza di primo grado, senza però motivare in modo adeguato la decisione.

La Corte ha rilevato che l'articolo 18 della legge n. 302/2004 non è sufficientemente chiaro perché la categoria delle misure alle quali questa disposizione è applicabile sia prevedibile. E che questa mancanza di chiarezza della legge non è per nulla mitigata da una interpretazione giurisprudenziale costante da parte dei tribunali rumeni.

Ha ritenuto, pertanto, che la legislazione rumena in questo campo non soddisfaceva il criterio di "prevedibilità" di una "legge" ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione.

Il ricorrente aveva dunque scontato una pena superiore a quella che avrebbe dovuto subire in base al sistema giuridico nazionale anche tenuto conto dei benefici ai quali avrebbe avuto diritto.

In conclusione la Corte ha dichiarato all'unanimità la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione da parte della Romania.

➤ *Violazione dell'articolo 3 Cedu da parte della Romania*

Dopo aver ricordato che l'articolo 3 della Convenzione impone agli Stati l'obbligo di assicurare a tutti i detenuti condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità umana, la Corte ha ritenuto che le condizioni di detenzione che il ricorrente aveva dovuto subire durante la sua detenzione in Romania, in particolare il sovraffollamento e le condizioni di igiene deprecabili, lo avevano sottoposto ad una sofferenza che eccedeva il livello di normale sofferenza inerente allo stato di detenzione.

In conclusione, ha dichiarato all'unanimità la violazione dell'articolo 3 da parte della Romania.

#### 4.2. Affidamento minori (articolo 8 Cedu)

*Qama c. Albania e Italia - Sentenza 8 gennaio 2013 (ricorso n. 4604/09)*

Esito: irricevibile con riferimento al ricorso contro l'Italia

non violazione con riferimento al ricorso contro l'Albania

Il ricorrente, sua moglie e il loro figlio minore erano entrati irregolarmente in Italia e, prima che potessero regolarizzare la loro posizione, il ricorrente era stato espulso in quanto privo del permesso di soggiorno. La moglie, rimasta in Italia con il figlio, era morta dopo poco tempo e il bambino era stato affidato, con sentenza pronunciata nel 2003 dal competente tribunale dei minori di Ancona, alla zia materna regolarmente residente in Italia. Il ricorrente si era rivolto al tribunale albanese lamentando, prima, che il figlio gli era stato irregolarmente sottratto e, successivamente, chiedendo di poter ristabilire i contatti con lui. Avendo ricevuto dal tribunale albanese, nel 2006, una sentenza che riconosceva il suo diritto ad avere contatti con il figlio almeno due volte all'anno, il ricorrente aveva chiesto alle autorità italiane, con una richiesta al tribunale di Ancona e poi con un'istanza al Ministero della giustizia, di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza pronunciata dal giudice albanese.

Nel gennaio 2009, a seguito di una richiesta di informazioni presentata dall'Ombudsman sul caso, il Ministero della giustizia italiano aveva riferito di aver ripetutamente informato il ricorrente che non sussistevano i presupposti giuridici per richiedere alle autorità italiane di riconoscere e dare esecuzione alla decisione del tribunale civile albanese, non essendo l'Albania parte di alcun accordo che regolamentasse a livello internazionale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dei suoi tribunali.

##### ➤ *Irricevibilità nei confronti dell'Italia*

Il Governo italiano aveva eccepito la irricevibilità del ricorso ex articolo 35 della Convenzione poiché il ricorrente non aveva esaurito i rimedi nazionali. In primo luogo avrebbe potuto/dovuto intraprendere un'azione per la nullità di, o un appello contro, la decisione del Tribunale dei minori del 4 giugno 2003 (che aveva dato in affidamento il minore alla zia e sospeso la potestà genitoriale del ricorrente), in base all'articolo 125 del codice di procedura civile e agli articoli 332, 333 e 336 del codice civile. In secondo luogo, per lamentarsi del rifiuto del custode o

del rifiuto del suo bambino di avere contatti con lui, avrebbe potuto intraprendere un'azione in base all'articolo 337 del codice civile.

La Corte, accogliendo le argomentazioni del governo italiano, ha dichiarato irricevibile la parte del ricorso relativa all'Italia, per non avere il ricorrente esaurito le vie di ricorso interne al sistema giudiziario italiano (articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione).

➤ *Non violazione dell'articolo 8 nei confronti dell'Albania*

Con riferimento alle doglianze nei confronti dell'Albania, la Corte ha dichiarato la non violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

All'Albania, che aveva eccipito il superamento del termine di sei mesi per la presentazione dei ricorsi, stabilito dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte ha ricordato che il termine di sei mesi per adire la Corte EDU, non si applica a quelle situazioni che danno adito a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione e dichiarato ricevibile il ricorso.

La Corte ha ricordato altresì che l'articolo 8 della Convenzione non può essere inteso nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo di garantire al ricorrente l'esercizio del diritto alle relazioni personali quando il minore non è più soggetto alla giurisdizione di tale Stato.

Pertanto, considerato che, nella fattispecie, i genitori avevano concordemente deciso di recarsi in Italia con il figlio e che quest'ultimo era rimasto in Italia in forza di un provvedimento legittimo emesso da un tribunale italiano, la Corte ha ritenuto che non vi fosse un obbligo per l'Albania di adottare misure che tutelassero il rispetto del diritto alle relazioni personali del ricorrente con il figlio, come riconosciuto dalla decisione del tribunale albanese, dal momento che il ricorrente non aveva presentato idonea richiesta presso il tribunale italiano.

➤ *Commento*

La sentenza è da segnalare in quanto, in materia di minori, ribadisce un principio di interpretazione dell'articolo 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare), alla luce della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori, in base alla quale gli Stati non hanno l'obbligo di assicurare il rientro di un minore legalmente residente all'estero, nei casi in cui il genitore che lo richiede detenga unicamente diritti di visita e alle relazioni personali.

## 5. LE DECISIONI

In notevole aumento il numero delle decisioni di carattere "procedurale" pronunciate nei confronti dell'Italia, complessivamente 76, di cui: n. 40 di irricevibilità; n. 27 di radiazione dal

ruolo per intervenuti regolamenti amichevoli; n. 3 di radiazione dal ruolo per carenza di interesse del ricorrente; n. 5 di parziale ricevibilità; n. 1 di rigetto di istanza di revisione di sentenza.

Il netto incremento delle decisioni (nel 2012 erano state 46, delle quali solo 17 per intervenuto regolamento amichevole) è frutto grazie della più intensa collaborazione con la cancelleria della Corte: è stata, infatti, intensificata l'attività di risoluzione dei contenziosi seriali mediante il ricorso agli strumenti di composizione amichevole previsti dal regolamento della Corte e fortemente sostenuti dagli Uffici di Strasburgo.

Si illustrano alcune delle decisioni pronunciate che si ritengono di interesse con riferimento alle questioni trattate o all'impatto sui casi tuttora pendenti.

#### 5.1. *Diritto alla vita (articolo 2 Cedu)*

*De Santis e Olanda c. Italia - Decisione 9 luglio 2013 (ricorso n. 35887/11)*

Esito: irricevibilità

I ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale della protezione del diritto alla vita e alla salute, in relazione alle lesioni cerebrali permanenti riportate dalla propria figlia a seguito di un'infezione contratta in ospedale subito dopo la nascita.

In sede giudiziaria nazionale era stata accertata la responsabilità dell'ospedale (ma non dei medici) e disposta la condanna al risarcimento dei danni.

La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo di non potersi sostituire ai giudici italiani nella valutazione delle responsabilità sull'accaduto, rimettendo in discussione le conclusioni alle quali i medesimi sono giunti al termine di un procedimento civile celebrato in contraddittorio. Ha altresì, respinto la domanda di condanna dello Stato italiano all'assistenza della ragazza per tutta la vita, ritenendo congrua la somma risarcitoria accordata in sede nazionale.

*Di Paolo e Benedetti c. Italia - Decisione 25 giugno 2013 (ricorso n. 26118/07)*

Esito: irricevibilità

Nel caso in esame, i genitori di un bambino sottoposto a intervento chirurgico che lo aveva messo in serio pericolo di vita, avevano richiesto alla Corte di dichiarare l'insufficienza delle

indagini svolte dalle autorità italiane per pervenire all'accertamento delle reali responsabilità sulla vicenda.

Nel pronunciare l'irricevibilità del ricorso, la Corte ha rilevato che le indagini svolte erano state tempestive e complete e che l'archiviazione del procedimento penale ad opera del giudice delle indagini preliminari appariva priva di censure.

## 5.2. *Divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 Cedu)*

*Tellissi c. Italia - Decisione 5 marzo 2013 (ricorso n. 66640/10)*

Esito: irricevibilità

Nel ricorso dinanzi alla Corte Edu, il sig. Tellissi, carcerato, si è lamentato delle condizioni di detenzione sotto un duplice profilo: l'inadeguatezza delle cure somministrategli in relazione alla patologia sofferta (rottura dei legamenti crociati di un ginocchio) e insufficienza delle dimensioni della cella.

Quanto al primo profilo, la Corte ha constatato l'appropriatezza delle cure mediche somministrate ed ha quindi rilevato che le autorità avevano soddisfatto il loro obbligo di tutela della salute del ricorrente.

Quanto alle dimensioni della cella, la Corte ha constatato che lo spazio personale di cui il ricorrente aveva usufruito in alcuni periodi di carcerazione, dividendo la cella con altro detenuto non era inferiore a 3 mq e pertanto tale elemento da solo non poteva costituire una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

*Riina c. Italia - Decisione 19 marzo 2019 (ricorso n. 43575/09)*

Esito: parziale ricevibilità

Il ricorrente, detenuto dapprima nel carcere di Ascoli Piceno e sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41/bis della legge n. 354/75 sull'amministrazione penitenziaria (norma che consente di sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del normale regime di detenzione quando lo esigano particolari ragioni di sicurezza), si era rivolto al tribunale di Ancona, giudice territorialmente competente per l'applicazione delle pene, sostenendo l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime previsto dall'art. 41/bis e lamentando di essere sottoposto a videosorveglianza, per mezzo di telecamere che rimandavano

continuamente sugli schermi dei custodi il contorno della sua immagine sia dalla cella che dal bagno. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso senza pronunciarsi sulle richieste. Il soccombente non aveva impugnato la pronuncia né aveva presentato analogo ricorso al Tribunale di Milano quando, dopo il trasferimento presso il penitenziario di Opera a Milano, gli erano state ugualmente applicate le speciali condizioni di detenzione previste dall'art. 41/bis.

Tutte le doglianze, ad eccezione di quella relativa alla videosorveglianza costante per la quale il ricorso è stato comunicato al Governo italiano per le eventuali osservazioni, sono state dichiarate irricevibili dalla Corte.<sup>36</sup>

*Prestieri c. Italia - Decisione 29 gennaio 2013 (ricorso n. 66640/10)*

Esito: irricevibilità

Anche con questa decisione di irricevibilità la Corte si pronuncia in tema di adeguatezza di cure mediche prestate al detenuto.

Nella fattispecie, il detenuto, gravemente affetto da patologia cardiaca ed in attesa di trapianto, aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, richiesta respinta due volte dal Gip sulla base di perizie mediche che attestavano la compatibilità delle condizioni di detenzione con il suo stato di salute.

A seguito del trapianto cardiaco, il ricorrente rinnovò la richiesta, ma anch'essa fu respinta.

La Corte, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 3 della Convenzione pone l'obbligo per gli Stati di garantire l'integrità fisica dei detenuti, ha però escluso che tale obbligo fosse stato disatteso, essendo state assicurate al ricorrente le idonee terapie.

*Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia - Decisione 2 aprile 2013 (ricorso n. 27725/10) -*

*Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia - Decisione 27 agosto 2013 (ricorso n. 40524/10)*

Esito: irricevibilità

---

<sup>36</sup> Con decisione dell'11 marzo 2014 la Corte ha dichiarato il ricorso definitivamente irricevibile.

Queste decisioni intervengono nel settore particolarmente delicato delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione internazionale in Italia.

Si tratta di ricorsi proposti da cittadini di Paesi terzi chiedenti protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) che si oppongono al trasferimento dal territorio di altri Stati membri in Italia quale Stato competente all'esame della relativa istanza in base del diritto europeo (cd. Regolamenti di Dublino).

In tutti questi casi la difesa del Governo dinanzi a Strasburgo, basata sui puntuali elementi forniti dal competente Ministero dell'interno, è stata volta a dimostrare, anche con il supporto di specifica documentazione, l'effettiva messa a disposizione, in ciascun caso, di adeguate forme di assistenza in favore dei ricorrenti presso strutture governative (Centri di accoglienza per richiedenti asili - CARA) o gestite da enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

E' stata fornita dimostrazione dell'esistenza di programmi specifici in favore di soggetti in condizioni di vulnerabilità quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che hanno subito forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, nuclei familiari con figli minori.

Confermando la propria giurisprudenza, favorevole all'Italia sui casi analoghi già definiti, la Corte con le due decisioni in esame ha dichiarato infondati i ricorsi, sottolineando che *"malgrado la situazione generale e le condizioni di vita in Italia dei richiedenti asilo siano senz'altro lontane dall'essere ideali e presentino alcune lacune, non vi è una carenza sistemica riguardo all'assistenza e alle strutture per i richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili, come rilevato dalla Corte nel caso della Grecia"* (ricorso *Mohammed Hussein*). Ha, inoltre, rilevato che *"nessuno dei ricorrenti ha provato che le proprie prospettive future, se trasferiti in Italia, presentino un rischio sufficientemente reale ed imminente, abbastanza grave da rientrare nell'ambito dell'articolo 3 CEDU"* (*Mohammed Hassan e altri 9 ricorsi*). Infine, con riferimento all'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione sulle procedure d'asilo e sul sistema di accoglienza in Italia, la Corte ha valutato che tale circostanza *"da sola, non può modificare le conclusioni di cui sopra"* (decisione del 4 giugno 2013 sul ricorso *Daytbegova e Magomedova c. Austria*).

### 5.3. *Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 Cedu)*

*Azenabor c. Italia - Decisione 8 ottobre 2013 (ricorso n. 25367/11)*

**Esito: irricevibilità per mancato esaurimento vie di ricorso interne**

La ricorrente, sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio convalidato dal giudice tutelare, aveva lamentato dinanzi a Strasburgo, la violazione dell'articolo 5 per essere stata privata della libertà personale.

La Corte, pur constatando che il giudice tutelare, in sede di convalida del trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco, avrebbe dovuto effettuare i necessari accertamenti sulle condizioni della donna, ha tuttavia dichiarato il ricorso irricevibile per mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne.

La donna, infatti, non aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice tutelare.

#### 5.4. *Diritto ad un equo processo (articolo 6 Cedu)*

*Plesic c. Italia* - Decisione 2 luglio 2013 (ricorso n. 16065/13)

Esito: irricevibilità

Il caso riguarda la pretesa violazione del diritto ad un equo processo per la celebrazione di un'udienza in assenza dell'avvocato di fiducia.

La Corte nel dichiarare il ricorso irricevibile ha ritenuto che in relazione alle particolari circostanze del caso, le decisioni assunte dai giudici nazionali (Corte d'appello e Corte di cassazione) non potevano essere considerate arbitrarie.

In particolare, la Corte ha osservato che i giudici devono tenere conto del diritto ad una sentenza in tempi ragionevoli e della necessità di un trattamento rapido delle cause iscritte a ruolo. D'altro canto l'avvocato d'ufficio nominato dalla Corte d'appello aveva avuto a disposizione un tempo sufficiente per garantire una adeguata difesa alla ricorrente.

Con riferimento all'assenza del difensore all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, la Corte europea ha rilevato che l'avvocato della ricorrente sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere che la partecipazione all'astensione degli avvocati non comporta il rinvio automatico del procedimento e che la Corte di cassazione avrebbe potuto giudicare la causa in sua assenza.

*Fazio e altri c. Italia* - Decisione 18 giugno 2013 (ricorso n. 63411/12)

Esito: irricevibilità

I ricorrenti, dopo la morte dei loro danti causa, avevano azionato una procedura Pinto in relazione alla durata eccessiva di un giudizio civile riguardante i propri genitori, ma nel quale non si erano costituiti. I giudici italiani avevano accolto la domanda di equa riparazione *iure hereditatis*, respingendo invece, la richiesta *iure proprio*, per via della mancata costituzione nel giudizio presupposto.

Adita la Corte europea per il riconoscimento dell'invocata pretesa *iure proprio*, quest'ultima ha rilevato che la qualità di erede di una parte di un giudizio civile non attribuisce automaticamente la qualità di vittima della lungaggine del procedimento, e che l'interesse dell'erede alla rapida definizione del processo non si concilia con la mancata partecipazione diretta allo stesso.

#### 5.5. *Diritto alla vita privata e familiare (art. 8 Cedu)*

*Parrillo c. Italia* - Decisione 28 maggio 2013 (ricorso n. 46470/11)

Esito: trattamento prioritario ex articolo 41 Cedu

ammissibilità articolo 8 e articolo 1, Protocollo 1, Cedu

rinvio per il merito alla sezione allargata della Grande Camera

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la ricorrente, invocando l'articolo 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto dei beni), ha lamentato il divieto imposto dalla legge n. 40 del 2004 di donare i suoi embrioni per finalità di ricerca, divieto che la obbliga a mantenerli in stato di crioconservazione fino alla loro estinzione.

Richiamandosi all'articolo 10 (libertà di espressione), ha lamentato inoltre che il divieto di poter donare gli embrioni violerebbe la libertà di espressione, di cui il libero esercizio della ricerca scientifica costituirebbe un aspetto fondamentale. Ha individuato, altresì nel divieto della legge, una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione.

#### • *Applicazione articolo 41 Cedu (trattamento prioritario)*

La Corte ha deciso, ai sensi dell'articolo 41 del suo regolamento, di riservare un trattamento prioritario al caso, sulla base dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate,

dichiarandolo ammissibile solo sotto il profilo della lamentata violazione degli articoli 1, Protocollo 1, e 8 della Convenzione e rinviando l'esame di merito ad altra udienza.

In qualità di terzo interveniente, è stato ammesso dalla Corte di Strasburgo l'intervento del "Centre europeen pour la justice et les droits de l'homme".

Per i delicati problemi di interpretazione che il caso solleva, la Corte ha inoltre deciso il 12 novembre 2013 di rimettere il ricorso all'esame della sezione allargata della Grande Camera, ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione.

*D'Auria e Balsamo c. Italia - Decisione 11 giugno 2013 (ricorso n. 11625/07)*

*Cariello c. Italia - Decisione 30 aprile 2013 (ricorso n. 14064/07)*

Esito: irricevibilità

I due ricorsi hanno ad oggetto una vicenda di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte, a carico di magistrati e di terzi soggetti aventi rapporti con i primi, nell'ambito di indagini (avviate sulla base delle dichiarazioni di un pentito) concluse con un provvedimento di archiviazione per l'inidoneità delle prove raccolte a sostenere le ipotesi accusatorie. Nelle more delle indagini, lo stralcio di alcune intercettazioni era stato pubblicato su un settimanale e ne era seguito un procedimento a carico di ignoti, anch'esso successivamente archiviato.

Dinanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno contestato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8), del diritto alla presunzione di innocenza (articolo 6, paragrafo 2) e del diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13).

La Corte ha rigettato i ricorsi con riferimento a tutti i profili sollevati. In particolare, dopo aver constatato la base legale dell'attività di intercettazione disposta, ha ritenuto che non potesse essere ascritta a carico dello Stato nessuna responsabilità in ordine alla pubblicazione di stralci delle intercettazioni, posto che il settimanale in questione non era soggetto al controllo della pubblica autorità e che erano state svolte le attività investigative necessarie per la ricerca degli autori del fatto.

#### ➤ Stato di esecuzione

Il Ministero della giustizia ha trasmesso entrambe le decisioni alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello per la diffusione a tutti i magistrati in servizio nei distretti, con indicazione dei siti ove le pronunce sono consultabili.